

**circolare di aggiornamento fiscale e societario**

riservato alle aziende clienti

*Dott. Stefano Corti*  
· *dottore commercialista*  
· *revisore contabile*

*Dott. Sandro Di Vincenzo*  
· *dottore commercialista*  
· *revisore contabile*

*Dott. Simone Sabia*  
· *dottore commercialista*  
· *revisore contabile*

Circolare n. 7/2016 del 31/11/2016

***DECRETO FISCALE 193/2016***

In data 24/10/2016 è stato pubblicato il D.L. 193/2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, le cui disposizioni entrano in vigore dal 24/10/2016. Qui di seguito gli argomenti di maggior rilievo.

**Spesometro Trimestrale – Art.4**

L'art.4 del decreto ha modificato l'art. 21 del DI 78/2010 in materia di **spesometro**. La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, adempimento annuale ante modifiche, diviene dal 2017 un adempimento trimestrale.

I soggetti passivi ai fini Iva trasmettono entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre i seguenti dati riferiti alle fatture emesse e ricevute:

- dati della controparte;
- data e numero fattura;
- base imponibile;
- aliquota applicata;
- ammontare dell'imposta;
- tipologia di operazione.

La comunicazione di tali dati comporta la soppressione dal 2017 dei seguenti adempimenti:

- a. la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio (art.7, dodicesimo comma, del DPR 605/1973);
- b. la trasmissione degli elenchi Intrastat limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'UE;
- c. la comunicazione annuale delle operazioni con i Paesi Black List (art.1 commi da 1 a 3 del DI 40/2010). La comunicazione va ancora effettuata per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2016.

**Sanzioni**

Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la sanzione di Euro 25, con un massimo di Euro 25.000.

**Trasmissione telematica liquidazioni periodiche IVA – Art.4**

A decorrere dal 01/01/2017 dovranno essere trasmesse, con stesse modalità e stessi termini dello spesometro, le liquidazioni periodiche ai fini Iva, anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito (art. 21 bis del DI 78/2010).

Viale Milton n. 27  
50129 Firenze  
tel. 055/576732 – 572121  
fax 055/572474  
C.F. – P.I. 04936680489

[cortiassociati@cortiassociati.it](mailto:cortiassociati@cortiassociati.it)  
[stefanocorti@cortiassociati.it](mailto:stefanocorti@cortiassociati.it)  
[s.divincenzo@cortiassociati.it](mailto:s.divincenzo@cortiassociati.it)  
[simonesabia@cortiassociati.it](mailto:simonesabia@cortiassociati.it)

Partner Auditcentro S.r.l.  
società di revisione

riservato alle aziende clienti

Sono esonerati dalla trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA i soggetti non tenuti alla presentazione della Dichiarazione Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Il decreto prevede un credito d'imposta di 100 euro per i soggetti in attività nel 2017 e con un volume d'affari nell'anno precedente non superiore a 50.000 euro, per l'adeguamento tecnologico connesso alle modifiche normative da usare in compensazione dal 2018.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2017. La prima scadenza utile ai fini della comunicazione sarà, dunque, relativa al I trimestre 2017 e cadrà in data 31 maggio 2017.

#### Sanzioni

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione in oggetto è punita con una sanzione da Euro 5.000 a Euro 50.000.

#### **Dichiarazione annuale IVA – Art. 4**

La dichiarazione Iva annuale deve essere presentata entro il 28 febbraio 2017 per l'Iva dovuta per il 2016 e tra il 1° febbraio e il 30 aprile per l'Iva dovuta a decorrere dal 2017.

#### **Rottamazione cartelle di pagamento – Art. 6**

I contribuenti, aventi debiti iscritti a ruolo, possono estinguere tali debiti tramite il pagamento:

- delle somme relative a capitale ed interessi;
- delle somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui sopra e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di rimborso delle spese di notifica.

I contribuenti vengono dunque esentati dal versamento delle somme relative alle sanzioni e agli interessi di mora maturati sui propri carichi fiscali iscritti a ruolo.

La definizione agevolata può essere esercitata anche dai contribuenti che hanno già pagato parzialmente le somme iscritte a ruolo purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

1. le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
2. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
3. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
4. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
5. le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (la definizione agevolata si applica solo agli interessi)

Per beneficiare di tale agevolazione, i contribuenti interessati devono presentare, entro il novantesimo giorno dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto legge), una dichiarazione con cui comunicano all'agente della riscossione il numero di rate nel quale

intendono effettuare il pagamento, nonché l'impegno a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti, aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

Il numero massimo di rate per il versamento è 4. La presentazione della dichiarazione comporta:

- la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di tale dichiarazione;
- l'impossibilità per l'agente di riscossione di avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
- l'impossibilità per l'agente di riscossione di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati

Verrà nei prossimi giorni pubblicato un provvedimento recante non solo la modulistica utile al rilascio della dichiarazione suddetta, ma anche le informazioni in merito alla modalità di presentazione della stessa all'agente di riscossione.

Quest'ultimo, una volta ottenuta la dichiarazione, comunicherà al contribuente l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. In ogni caso la scadenza della quarta rata non andrà oltre il 15 marzo 2018.

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una qualunque rata di quelle prestabilite comporta la decadenza della definizione agevolata.

#### **Nuove regole per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore – Art. 5**

L'articolo 5 del D.L. 193/2016 riscrive i commi 8 e 8-bis dell'articolo 2 del DPR 322/1998 in materia di dichiarazione integrativa, tanto ai fini delle imposte dirette quanto ai fini IVA.

In generale è stabilito che la dichiarazione integrativa a favore può essere presentata entro il termine di decadenza dell'accertamento, ferme restando l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

La norma stabilisce quindi termini e modalità di recupero di eventuali eccedenze a credito, a seconda che la dichiarazione integrativa sia presentata entro o oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

L'articolo in commento introduce quindi un'importante novità riguardante gli effetti della presentazione della dichiarazione integrativa: dalla data di presentazione di tale dichiarazione, vengono postergati i termini di decadenza dell'azione di accertamento, per i soli elementi oggetto dell'integrazione.

#### **Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria (Voluntary Disclosure) – art. 7**

L'art.7 riapre la possibilità di adire alla voluntary disclosure per gli illeciti commessi fino al 30 settembre 2016. Il provvedimento conferma, in buona parte, la disciplina dettata per la prima versione della voluntary,

riservato alle aziende clienti

quantunque non manchino importanti novità. In particolare, si segnala l'autoliquidazione a cura del contribuente delle somme da versare in unica o al massimo tre rate. Il mancato pagamento dell'unica, ovvero di una delle rate, comporta l'esclusione dai benefici. È parimenti confermata l'esclusione dal novero dei reati non punibili l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Infine, è fatto obbligo ai Comuni di segnalare all'Agenzia delle Entrate i dati dei contribuenti che chiedono di trasferire all'estero la propria residenza.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti  
(Corti & Associati)